



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CATALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2023

Disposizioni in materia di incentivi alle imprese per gli investimenti
nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale

ONOREVOLI SENATORI. – Gli incentivi alle imprese costituiscono uno dei principali strumenti utilizzati dalla politica industriale. L'Italia ha una lunga storia di politiche industriali fortemente legata alla riduzione del divario Nord-Sud, in cui particolare rilevanza ha rivestito l'esperienza della Cassa del Mezzogiorno. La presenza diretta dello Stato nel settore produttivo è andata crescendo negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, per poi trasformarsi e, infine, ridimensionarsi a seguito alle privatizzazioni degli anni Novanta. Da allora, il canale del sostegno alle imprese private si è mantenuto prevalente.

Secondo quanto riportato nello studio della Banca d'Italia, di ottobre 2021, intitolato « Nuove evidenze sugli aiuti alle imprese in Italia », in base alle ultime informazioni di fonte Commissione europea disponibili a livello aggregato (che escludono la componente « *de minimis* » e il sostegno a ferrovie e settore agricolo), il nostro Paese nel biennio 2018-19 ha assegnato aiuti di Stato pari allo 0,39 per cento del suo PIL, un valore inferiore alla metà della media dell'Unione europea nell'anno 2021 (0,81 per cento del PIL). In base alle risultanze del registro istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a censire gli aiuti di Stato concessi alle imprese, nel biennio 2018-19 sono stati accordati alle imprese italiane circa 1,1 milioni di aiuti, per 17 miliardi di euro complessivi. Nel complesso, il 27 per cento degli aiuti è stato accordato per rafforzare gli investimenti e la crescita delle piccole e medie imprese (PMI), seguiti dagli aiuti per sostenere l'ambiente e l'efficienza energetica oppure la ricerca e l'innovazione (rispettivamente, 18 e

11 per cento), che si caratterizzano per un importo unitario delle agevolazioni significativamente superiore alla media. Nel Mezzogiorno, una quota significativa degli aiuti è stata espressamente destinata allo sviluppo locale e all'occupazione.

Il presente disegno di legge, alla luce dell'analisi condotta sugli aiuti concessi nel biennio 2018-19, intende suggerire alcune riflessioni potenzialmente utili sulla politica industriale del Paese. L'obiettivo è offrire un pacchetto di agevolazioni fiscali e contributive a sostegno del tessuto produttivo, rafforzandone la capacità di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale. Il modello di riferimento riprende il meccanismo costruito sulla base di quanto già fatto in Spagna con l'autorizzazione della Commissione europea, con la differenza che, nel caso spagnolo, l'incentivo è stato autorizzato in base alle previsioni dell'articolo 349 (zone ultra-periferiche) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), mentre, nella realtà italiana, la deroga al divieto di aiuto di Stato troverebbe fondamento nella necessità di favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita risulta anormalmente basso e sussista una grave forma di disoccupazione, nonché nelle aree colpite dagli eventi sismici. Tale deroga è espressamente consentita dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*). Inoltre, l'articolo 107, al paragrafo 2, lettera *b*), consente aiuti di Stato per le zone che sono state colpite da calamità naturali e altri eventi di portata eccezionale. Tale strumento può dare un rapido impulso allo sviluppo economico del Paese, creando nuovi posti di lavoro e attirando anche investimenti esteri attraverso agevolazioni fiscali

e semplificazioni amministrative per le imprese che investono in determinate zone del territorio italiano.

L'articolo 1 reca le finalità della proposta e reca la definizione di « aree depresse », ossia i territori dei comuni nei quali si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, i territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa e i comuni colpiti da eventi sismici.

L'articolo 2 definisce il regime fiscale agevolato da riconoscere alle imprese che avviano l'attività nelle predette aree, prevedendo che le misure di incentivo siano condizionate a una serie di requisiti. In primo luogo, le nuove imprese devono assumere almeno venti dipendenti e garantire la permanenza dei capitali in Italia per almeno dieci anni. Nella quota dei lavoratori assunti deve essere prevista una quota di lavoratori svantaggiati, con particolare riferimento ai lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, ai disoccupati da oltre dodici mesi, e ai soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza.

L'articolo 3 elenca le attività imprenditoriali ammesse ai benefici fiscali individuati all'articolo 2.

L'articolo 4 individua i criteri e le modalità per la verifica dell'efficacia degli interventi adottati, con particolare riferimento al numero delle imprese insediate; all'occupazione creata; al volume d'affari e all'entità a consuntivo dei benefici fruiti.

L'articolo 5, anche sulla scorta delle esperienze realizzate nella regione Marche, dove le università fungono da centri di ricerca primaria per le imprese e dove esiste un rapporto molto ampio tra le università e le imprese regionali, e questo vale in particolare per i dipartimenti universitari che conducono la ricerca applicata, dispone che, a seguito delle verifiche volte a valutare l'efficacia degli interventi realizzati, possano essere individuati distretti industriali nelle aree depresse associati a poli di alta formazione.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria.

Data la rilevanza dei temi affrontati, si auspica un celere e positivo esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. Al fine di rafforzare l'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, rafforzandone la capacità di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale, la presente legge stabilisce le modalità per favorire nuovi insediamenti produttivi nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e contributive.

2. Ai fini della presente legge sono considerate « aree depresse » i territori dei comuni nei quali si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o i territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 individuati dagli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e i comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, individuati dall'allegato 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 2.

(Regime fiscale)

1. Le imprese che avviano un'attività nelle aree depresse di cui all'articolo 1 nel

periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024 nei settori di cui all'articolo 3 possono fruire, nei limiti delle risorse disponibili, delle seguenti agevolazioni:

a) applicazione dell'imposta sul reddito delle società con aliquota del 15 per cento per i primi cinque periodi d'imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi d'imposta;

c) esenzione dall'imposta municipale unica e dalla tassa sui rifiuti per i primi cinque anni per gli immobili posseduti dall'impresa e destinati all'esercizio dell'attività;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico del datore di lavoro nella misura del 50 per cento per i primi cinque anni.

2. Le imprese di cui al comma 1 sono ammesse a fruire dei benefici ivi indicati a condizione che ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) assunzione di almeno venti lavoratori, garantendo il rispetto delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. Nella quota dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato deve essere prevista una quota di lavoratori svantaggiati, con particolare riferimento ai lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e ai soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. Non sono computati come dipendenti coloro che fanno parte dell'organo di amministrazione dell'impresa o che sono congiunti da parentela o affinità con l'amministratore, il presidente o i soci dell'impresa;

b) reclutamento di almeno il 50 per cento del personale nell'ambito della provincia o della città metropolitana in cui ha sede l'unità produttiva, assumendo almeno il 30 per cento del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

c) mantenimento dell'attività nell'area depressa per almeno dieci anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

d) nomina di almeno un amministratore dell'impresa residente nella provincia o nella città metropolitana nel cui territorio ha sede l'unità produttiva;

e) investimenti in immobilizzazioni materiali un importo minimo di 100.000 euro entro due anni dall'inizio dell'operatività;

f) percentuale di partecipazione di società estera per un massimo del 51 per cento del capitale.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, la documentazione richiesta, l'effettuazione dei controlli, nonché la definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle agevolazioni di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Attività imprenditoriali agevolate)

1. Sono ammesse ai benefici fiscali di cui all'articolo 2 le attività imprenditoriali di seguito indicate:

a) tecnologie innovative, elettronica, informatica, robotica e automazione;

b) ricerca per innovazione e sviluppo, transizione ecologica, salvaguardia e gestione dell'ambiente;

- c) servizi per le imprese e le persone;
- d) produzione e commercio all'ingrosso nel settore farmaceutico;
- e) formazione, sicurezza, editoria e trasporti;
- f) industrie alimentari;
- g) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono individuate eventuali ulteriori attività imprenditoriali ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 e sono stabiliti limiti o condizioni riguardanti le attività medesime, al fine di garantirne la complementarità e la diversificazione delle nuove iniziative imprenditoriali rispetto alle imprese locali esistenti. Le agevolazioni non si applicano in ogni caso alle imprese operanti nei settori:

a) petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, o che abbiano emissioni inquinanti significative;

b) del trattamento di rifiuti pericolosi provenienti da aree esterne alla perimetrazione dei siti di interesse nazionale o regionale per le bonifiche e per quelle imprese che utilizzano metodiche di incenerimento di qualsiasi tipologia, come definite dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010.

Art. 4.

(Verifica periodica)

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono individuati i criteri e le modalità per la verifica dell'efficacia degli interventi adottati in attuazione della presente legge, con particolare riferimento ai seguenti indicatori predefiniti:

- a) numero delle imprese insediate;

- b) occupazione creata;
- c) volume d'affari;
- d) entità a consuntivo dei benefici fruiti.

Art. 5.

(Distretti industriali e poli di alta formazione)

1. A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 4, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità per la creazione di distretti industriali nelle aree depresse di cui all'articolo 1, anche associati a poli di alta formazione terziaria, nonché per il finanziamento di progetti innovativi nelle medesime aree.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 141,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.